



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Nella procedura esecutiva immobiliare N. 5/2025 R.G.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

- preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;
- ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
- tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;
- visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 30/11/2026

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento – a cura del delegato alle vendite – sui medesimi siti internet su cui è stato pubblicato il bando di vendita, nonché sul PVP.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

REVOCA

L'udienza fissata per il prossimo 8/10/2026.

Bergamo, 02/09/2026

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Attilio Burti